Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 6 dicembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1979 registro n. 18 Difesa, foglio n. 91

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BOTTARO Giuseppe Alberto, nato il 24 marzo 1905 a Genova. — Nobile figura di patriota, dava tutto se stesso per infondere, con la parola e con l'esempio, lo spirito combattivo alla gioventù ligure. Ideatore e nel contempo realizzatore di audaci azioni contro il nemico, si distingueva per intraprendenza, coraggio e fede patriottica. Nel marzo 1944, nell'intento di aiutare i suoi compagni di lotta coinvolti nella rappresaglia nemica, rifiutava di porsi in salvo. Arrestato, veniva per lunghi giorni barbaramente seviziato e, sostenendo con animo indomito crudeli sofferenze, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Condannato a morte affrontava con ammirevole comportamento il plotone di esecuzione al grido di « Viva l'Italia ». — Genova, 19 maggio 1944.

MONTICELLI Natale, nato l'8 dicembre 1911 a Pavullo nel Frignano (Modena). — Sacerdote fervido e coraggioso univa alla pietà cristiana verso i perseguitati e gli oppressi, efficace generosa azione patriottica con cui contribuiva ad incrementare l'attività resistenziale delle formazioni partigiane operanti nello Appennino modenese. Unitamente all'assistenza spirituale, offrì presso la sua canonica ospitale rifugio a quanti bisognevoli del suo aiuto, nonché i viveri ed i mezzi per continuare a condurre in quelle impervie zone la lotta clandestina contro l'invasore. Arrestato, offrì la sua vita in cambio della libertà di trenta suoi parrocchiani con lui catturati. Tradotto in stato di detenzione a Bologna durante il mese di prigionia subì ogni sorta di torture affinché rivelasse nomi e notizie della organizzazione. Tali sofferenze non piegarono il suo animo indomito e, sorretto dalla sua fede, con ammirevole dignità e fierezza, affrontò il plotone di esecuzione. — Appennino Modenese, ottobre 1943 - Bologna, 20 settembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

TALLONE Alberto Lorenzo, nato il 28 ottobre 1922 a Busca (Cuneo). — Fervente partigiano e volontario in numerose azioni di guerra, assumeva il rischioso incarico di staffetta in territorio occupato dal nemico. Nel corso di un rastrellamento da parte di preponderanti forze avversarie veniva catturato e, pur sottoposto a lunghi interrogatori e a crudeli sevizie, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana ed ai suoi compagni di lotta. Il 27 dicembre 1944 affrontava, con ammirevole comportamento, il plotone di esecuzione al grido di: « Viva l'Italia libera ». — Mondovì, 27 dicembre 1944.

CROCI

GIGLIOLI Ennio, nato il 20 aprile 1921 a Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia). — Offertosi volontario insieme a pochi commilitoni per contrastare l'avanzata di preponderanti forze nemiche, le impegnava in un duro combattimento resistendo con fierezza e, nonostante la superiorità numerica dell'avversario, permetteva lo sganciamento dei suoi compagni. Catturato e sottoposto a crudeli sevizie immolava la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Passo dello Sparavalle (Reggio Emilia), 10 giugno 1944.

MOI Agostino, nato il 18 gennaio 1923 a Oneglia-Imperia. — Giovane partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per ardimento e sprezzo del pericolo. Il 25 luglio 1944 nel corso di un attacco condotto da preponderanti forze avversarie riusciva, da solo, a ritardare l'azione del nemico permettendo, così, lo sganciamento e la salvezza dei suoi compagni. Ferito, perseverava all'impari lotta fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato e sottoposto a crudeli sevizie, benché condannato a morte, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa della libertà. — Pievetta, 25 luglio 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1979 registro n. 18 Difesa, foglio n. 92

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BONATTI Beppino, nato il 1° ottobre 1920 a Vezzano Ligure (La Spezia). — Comandante di squadra partigiana più volte si distingueva, nella lotta al nemico invasore, per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 19 gennaio 1945, durante un attacco condotto da preponderanti forze nemiche in azione di rastrellamento sosteneva un cruento combattimento infliggendo all'avversario gravi perdite. Accortosi successivamente che il proprio reparto stava per essere accerchiato non esitava, con risoluta azione di fuoco, a fronteggiare il nemico e, con abile e precisa manovra, permetteva lo sganciamento dei suoi uomini. Magnifico esempio di patriota votato alla causa della libertà. — Brugnato, 19 gennaio 1945.

GUERRIERI Amelio, nato il 14 maggio 1920 a Vezzano Ligure (La Spezia). — Comandante di compagnia, si distingueva nella lotta partigiana per ardimento e sprezzo del pericolo. In azioni di sabotaggio riusciva ad infliggere al nemico consistenti perdite di uomini e materiale. Nell'inverno del 1945 sorpreso e circondato da preponderanti forze nemiche, riusciva con abile e precisa manovra a respingere l'attacco ed a rompere l'accerchiamento permettendo così al proprio reparto di porsi in salvo, mentre egli rimaneva a contatto dell'avversario per proteggere la ritirata dei suoi uomini. Figura di abile comandante dotato di esemplare spirito combattivo e di sacrificio. — Valeriano, 26 gennaio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

CINQUETTI Mario, nato il 6 novembre 1923 a Pescarolo ed Uniti (Cremona). — Patriota di sicura fede partecipava a numerose ed audaci azioni dimostrando costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Il 26 aprile 1945, inviato in posizioni avanzate con funzioni di portaordini, partecipava ad un duro combattimento in cui rimaneva gravemente ferito. Trascinatosi con le proprie forze per un lungo tratto, veniva quindi raccolto dai suoi compagni verso i quali trovava ancora parole di incitamento alla lotta. Nobile figura di combattente coraggioso e tenace. — Perosa Argentina (Torino), 26 aprile 1945.

CROCI

BOLAFFI Giulio, nato il 7 marzo 1902 a Torino. — Fervente partigiano, ricco di giovanile ardimento partecipava a numerosi scontri contro forze nemiche mettendo in luce elevate doti di organizzatore instancabile e capace. Il 26 agosto 1944, dopo una brillante azione di sabotaggio alla linea ferroviaria Torino-Modane di vitale importanza per i rifornimenti dell'industria tedesca, sosteneva un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie in fase di rastrellamento infliggendo loro ingenti perdite. — Grangie Sevine - Val di Susa, 26 agosto 1944.

FERRARI Silvio, nato il 22 febbraio 1921 a Lumarzo (Genova). — Comandante di distaccamento si distingueva in molteplici scontri contro forze nemiche dimostrando coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 3 marzo 1945, alla testa del suo reparto, guidava un durissimo attacco contro una forte colonna avversaria, stroncando ogni resistenza e costringendo il nemico a ritirarsi a seguito di ingenti perdite in uomini e materiali. — Ponte della Menta, 3 marzo 1945.

MAZZINI Olinto, nato il 1° marzo 1926 a Sant'Agata Feltria (Pesaro e Urbino). — Valoroso partigiano si distingueva per coraggio e fermezza nella lotta al nemico invasore. Il 25 agosto 1944, nel corso di un rastrellamento da parte di preponderanti forze tedesche, volontariamente affrontava, con la sua squadra, l'urto avversario, riuscendo successivamente a sganciarsi dopo aver inflitto al nemico dure perdite. — Ruscello, 25 agosto 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 *aprile* 1979
registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1979
registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 93

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

BOLENGO Renzo, nato il 28 aprile 1917 a Chiavazza - Biella. — Comandante di battaglione, accorreva tra i primi nella lotta al nemico invasore, distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Dotato di spirito di iniziativa dimostrava la sua capacità e perizia nell'azione di contrasto durante i rastrellamenti condotti dal nemico nella valle di Gressonei ed in particolare durante le operazioni di sbarramento nella Val d'Aosta in occasione dell'insurrezione dell'alta Italia. — Valle Gressonei (Aosta), 21 aprile 1944 - 5 maggio 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 *aprile* 1979
registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1979
registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 94

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

PIEMONTE Luigino Umberto, nato il 5 settembre 1927 a Buia (Udine). — Giovane combattente si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Nel settembre 1944, nei dintorni di Nimis e nel corso di un attacco da parte di preponderanti forze avversarie, affrontava volontariamente e da solo il nemico opponendo una strenua resistenza che permetteva, così, lo sganciamento del suo reparto. Nobile esempio di combattente tenace e coraggioso. — Nimis, 27 settembre 1944.

(9015)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **608**.

Dichiarazione di pubblica utilità delle fortificazioni, dei fabbricati e delle opere in genere destinate alla Difesa, da realizzarsi dalla Marina militare nel comune di La Maddalena - isola di Santo Stefano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla Difesa, da realizzarsi dalla Marina militare nel comune di La Maddalena (Sassari) - isola di Santo Stefano, sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

Il termine entro il quale gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi è stabilito rispettivamente in anni tre e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1979
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979.

Approvazione del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Modena approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 2790, registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1913, registro n. 147, foglio n. 248; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 10 maggio 1937, n. 827, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937, registro n. 13, foglio n. 88; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 1817, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1949, registro n. 6, foglio n. 266; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 4416, registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1956, registro n. 36, foglio n. 243; il quarto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, n. 3814, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1957, registro n. 29, foglio n. 285; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966, registro n. 6, foglio n. 258; il sesto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1967, n. 473, registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1967, registro n. 19, foglio n. 34;

Visto lo schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1974, n. 1310/72, col quale fu disposta la pubblicazione di detto schema di elenco suppletivo;

Visti gli atti della istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale non furono prodotte opposizioni né reclami;

Considerato che le risorse idriche incluse nell'elenco suppletivo di che trattasi hanno attitudine ad usi di pubblico generale interesse ai sensi dell'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

che, pertanto, il suddetto settimo elenco suppletivo delle acque scorrenti in provincia di Modena può essere approvato;

Vista la relazione d'istruttoria 16 febbraio 1977, n. 1130, dell'ufficio del genio civile di Modena;

Sentita la regione Emilia-Romagna, come da deliberazione n. 3660 del 23 ottobre 1978 della giunta regionale;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 117 del 15 marzo 1979;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le relative norme regolamentari e le successive disposizioni;

Decreta:

E' approvato il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Modena, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1979
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 149

SETTIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Numero	Denominazione delle sorgenti	Ubicazione			Sbocco	Portata in periodo di magra l/sec.
		Comune	Località	Mappale		
1	Melice	Sestola	La Melice	Sez. C. n. 1127	Fosso del Faggio Secco	1,5
2	Sette Fontane	Riolunato	Sette Fontane	Sez. C n. 1961	Fosso di Varcava	1,2
3	Calvane	Riolunato	Il Calvane	Sez. C n. 20507	Fosso di Varcava	1,3
4	Doccia Serocchio	Guiglia	Serocchio	Fg. 140 n. 9040 n. 1119	Panaro	1,250
5	Casa Fontana	Guiglia	Casa Fontana	Fg. 26 n. 9462 n. 9873	Panaro	2,940
6	Aia dei Gatti	Guiglia	Aia dei Gatti	Fg. 26-27 n. 2739 n. 6053	Panaro	4,310

Visto, come da decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

(9458)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979.

Nomina di due agenti di cambio presso la borsa valori di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 112, con il quale è stato indetto il concorso per il conferimento di quattro posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 373 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del predetto concorso;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Bologna i seguenti candidati dichiarati idonei:

Rampini dott. Roberto;

Brioschi dott. Davide.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1979
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 2

(10611)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Palatina assicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1979 la cui motivazione è da considerare qui integralmente trascritta, con il quale sono state revocate tutte le autorizzazioni rilasciate alla Palatina assicurazioni S.p.a. per l'esercizio delle assicurazioni nei rami danni;

Visti gli articoli 61 e 74 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 15 novembre 1979 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Palatina assicurazioni S.p.a.;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1979, con il quale la S.p.a. CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Considerato che la predetta S.p.a. CIDAS soddisfa alle condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 95 % attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., settantanove imprese di assicurazione e che fra queste settantasei imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci dell'esercizio 1978, premi in misura superiore al 50 % dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La Palatina assicurazioni S.p.a. è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il prof. dott. Antonio Ciuffa.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di L. 500.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, al sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 3.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni contro i danni della predetta Palatina assicurazioni S.p.a. è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla S.p.a. CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma.

Art. 4.

Le convenzioni da stipularsi tra la S.p.a. CIDAS e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla S.p.a. CIDAS delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonchè i criteri per il rimborso alla stessa S.p.a. CIDAS delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla S.p.a. CIDAS per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuibili al servizio di liquidazione dei sinistri, nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al Fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla S.p.a. CIDAS.

Art. 5.

La S.p.a. CIDAS non richiederà alcun corrispettivo per il portofoglio assegnato agli agenti della Palatina assicurazioni S.p.a. in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 6.

I rapporti tra la S.p.a. CIDAS ed il commissario liquidatore della Palatina assicurazioni S.p.a. saranno regolati con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione dovrà, tra l'altro, disciplinare:

a) la possibilità per la S.p.a. CIDAS di accedere ai locali della sede della Palatina assicurazioni S.p.a., nonchè a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relative all'obbligo per la S.p.a. CIDAS di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della S.p.a. CIDAS dei locali della sede e degli uffici periferici della Palatina assicurazioni S.p.a.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto, è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente. Fino alla scadenza dello stesso termine, la S.p.a. CIDAS è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 8.

Gli assicurati della Palatina assicurazioni S.p.a. che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della S.p.a. CIDAS la quale ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 9.

E' fatto obbligo alla S.p.a. CIDAS di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della Palatina assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1979

PERTINI

BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1979
Registro n. 10 Industria, foglio n. 381

(10735)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Sostituzione del vice presidente della commissione interministeriale per la concessione di un indennizzo ai cittadini italiani colpiti da provvedimenti di esproprio adottati dal Governo tunisino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 718, relativa alla concessione di anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole espropriate in Tunisia;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1966, n. 457429, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1966, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 292, con il quale sono stati nominati i membri componenti la commissione interministeriale di cui all'art. 4 della legge 5

giugno 1965, n. 718, per la concessione di anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprie a agricole espropriate in Tunisia;

Visto in particolare che con il decreto ministeriale sopraindicato è stato nominato, quale vice presidente della commissione stessa, il presidente di sezione della Corte dei conti, dott. Mario Irbicella;

Vista la legge 25 marzo 1971, n. 212, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai cittadini italiani colpiti da provvedimenti di esproprio adottati dal Governo tunisino il 12 marzo 1964;

Vista la nota n. 882, pervenuta il 20 aprile 1979, con la quale il presidente della Corte dei conti designa il consigliere dott. Giorgio Agostini per la nomina a vice presidente della commissione interministeriale di che trattasi, in sostituzione del dott. Mario Irbicella, deceduto;

Attesa la necessità di dover provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Giorgio Agostini, consigliere della Corte dei conti, è nominato vice presidente della commissione interministeriale prevista dalle leggi 5 giugno 1965, n. 718 e 25 marzo 1971, n. 212, per le liquidazioni di indennizzi ai cittadini italiani colpiti da provvedimenti di esproprio adottati dal Governo tunisino il 12 marzo 1964, in sostituzione del dott. Mario Irbicella, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1979
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 257

(10153)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1979.

Proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visti il decreto interministeriale 15 maggio 1973, n. 0345, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101 ed il decreto interministeriale 18 aprile 1974, n. 0640, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1974, che ha concesso a norma dell'art. 17 della legge stessa, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 19 novembre 1973;

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1974, n. 0735, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1974, che ha previsto la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato dalla S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), alla quale ha esteso anche il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con il citato decreto interministeriale 18 aprile 1974, n. 0640;

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1975, 13 giugno 1975, 14 giugno 1975, 17 dicembre 1975, 24 luglio 1976, 7 maggio 1977 e 23 maggio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), è prolungata di altri sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(10596)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione interministeriale istituita per la concessione di un indennizzo ai connazionali che hanno perduto beni nella zona B del già territorio libero di Trieste.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 269, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai connazionali titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1958, numero 588892, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1958, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 26, relativo alla nomina dei membri componenti la commissione costituita per la concessione di indennizzi a favore di cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati

nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste e tra queste la nomina del dott. Giovanni Gonan quale membro effettivo rappresentante delle categorie interessate;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1959, n. 40793, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1959, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 320, relativo alla proroga della predetta commissione interministeriale, e le successive variazioni;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 193, relativa all'aumento dei coefficienti di valutazione stabiliti dalla soprascritta legge n. 269/1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, concernente la rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella zona *B*/Mil di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269;

Considerato che il dott. Giovanni Gonan sopraindicato, rappresentante effettivo delle categorie interessate, ha presentato le dimissioni dall'incarico e che occorre provvedere alla sua sostituzione con il comm. Giusto Carrà designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Giusto Carrà è nominato membro effettivo, in rappresentanza delle categorie interessate, in seno alla commissione interministeriale di cui all'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, per la concessione di indennizzi a favore di cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi esistenti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste, in sostituzione del dott. Giovanni Gonan, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1979
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 188

(10154)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione interministeriale per la concessione di un indennizzo ai connazionali titolari di beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 dicembre 1949, n. 1064, relativa alla denuncia dei beni, diritti ed interessi situati nel territorio della Repubblica federale popolare Jugoslavia;

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1131, che detta norme per la corresponsione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, n. 407687, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1952, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 220, con il quale venne disposta la nomina dei membri in seno alla commissione interministeriale prevista dall'anzidetta legge numero 1064/1949;

Vista la legge 8 novembre 1956, n. 1325, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 193, che determina nuovi coefficienti da applicarsi ai valori al 1938;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1975, n. 690925, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 278, con il quale venne disposta la nomina del presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo dott. Bruno Liguori, quale presidente della commissione anzidetta;

Vista la nota del 12 giugno 1979, n. 42/7, con la quale il Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione del defunto dott. Bruno Liguori, presidente della commissione di che trattasi, designa a ricoprire tale incarico il dottor Francesco Saya, avvocato generale della Corte suprema di cassazione;

Attesa la necessità di dover provvedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Francesco Saya, avvocato generale della Corte suprema di cassazione, è nominato presidente della commissione interministeriale prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, per la liquidazione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nel territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare Jugoslavia, in sostituzione del dott. Bruno Liguori, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1979
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 346

(10152)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dreher, stabilimento di Trieste, poi S.p.a. Dreher Trieste, ora S.p.a. Nuova Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Dreher, stabilimento di Trieste, poi S.p.a. Dreher Trieste ora S.p.a. Nuova Trieste di Trieste, ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dreher, stabilimento di Trieste, poi S.p.a. Dreher Trieste, ora S.p.a. Nuova Trieste di Trieste.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(10598)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota n. 10612 del 20 dicembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Verona fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Gabriele Bellini, rappresentante dell'associazione degli industriali, dimissionario, con il dottor Giorgio Pisani;

Decreta:

Il dott. Giorgio Pisani è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Verona, quale rappresentante dell'associazione degli industriali, in sostituzione del sig. Gabriele Bellini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10298)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per l'impiego della Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1979, con il quale — ai sensi dell'art. 3 della legge 6 luglio 1978, numero 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 — sono stati sostituiti i rappresentanti effettivi e supplenti della regione in seno alla commissione regionale per l'impiego della Toscana;

Vista la nota n. 6382 del 27 settembre 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Firenze fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Marco Mayer, rappresentante effettivo della regione, dimissionario, con il sig. Graziano Palandri;

Decreta:

Il sig. Graziano Palandri è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego della Toscana, quale rappresentante della regione, in sostituzione del sig. Marco Mayer, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10300)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Vista la nota n. 6607 del 14 settembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Domenico Egidi, rappresentante dell'associazione degli industriali, dimissionario, con il sig. Luigi Bellucci;

Decreta:

Il sig. Luigi Bellucci è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Rieti, quale rappresentante dell'associazione degli industriali, in sostituzione del sig. Domenico Egidi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10286)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi;

Visti i decreti ministeriali 5 marzo 1979 e 1° agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 ottobre 1978 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi, è prolungata al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10575)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura Marta di Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10646)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Kermesse S.n.c. di Goffredo Grati, in Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Kermesse S.n.c. di Goffredo Grati di Ancona;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Kermesse S.n.c. di Goffredo Grati di Ancona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1979 al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10536)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, con sede in Bologna e stabilimento a Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, con sede in Bologna e stabilimento a Trento;

Visti i decreti ministeriali 12 agosto 1978, 23 marzo 1979, 24 marzo 1979 e 30 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 luglio 1978 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, con sede in Bologna e stabilimento in Trento, è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10566)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dulciora, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano e unità in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Dulciora, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano e unità in Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dulciora, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano e unità in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1979 al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10643)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma Tecnica di C. Ruggiero, in Coperchia di Pellezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Gomma Tecnica di C. Ruggiero di Coperchia di Pellezzano (Salerno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma Tecnica di C. Ruggiero di Coperchia di Pellezzano (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1979 al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10640)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento a Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento a Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1978, 2 aprile 1979, 3 aprile 1979, 4 aprile 1979, 5 aprile 1979 e 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento a Rovereto (Trento), è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10573)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento a S. Gregorio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento a S. Gregorio (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979 e 1° settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 19 maggio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento a S. Gregorio (Reggio Calabria), è prolungato al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10591)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna);

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1979, 24 settembre 1979 e 25 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'ottobre 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Enna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10583)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1978, 20 novembre 1978, 20 febbraio 1979, 21 febbraio 1979, 22 febbraio 1979, 23 febbraio 1979 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Chieti, S. Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripateatina e nella località Fontanelle di Pescara.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10576)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien, in Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1978, 11 marzo 1978, 6 luglio 1978, 3 gennaio 1979, 9 febbraio 1979, 23 marzo 1979 e 26 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona, è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10570)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, in Maratea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza);

Visti i decreti ministeriali 1° settembre 1979 e 3 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 ottobre 1978 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza), è prolungata al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10568)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 27 dicembre 1978, 11 maggio 1979 e 12 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1978 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10578)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.
Proroga a ventitre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978, 9 ottobre 1978, 16 dicembre 1978, 9 aprile 1979, 10 luglio 1979 e 24 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 dicembre 1977 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10571)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore carta e cartotecnica operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carta e cartotecnica operanti nella provincia di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 marzo 1978;

Visti i decreti ministeriali 12 luglio 1979 e 13 luglio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carta e cartotecnica operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carta e cartotecnica operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10595)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimento in Fossombrone e Pergola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1978, 25 novembre 1978, 27 gennaio 1979 e 26 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 giugno 1979;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata fino al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10592)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura Marta di Torino;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta di Torino, è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10569)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Siciliani, con sede legale in Milano e stabilimento a Cusano Milanino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Emilio Siciliani, con sede legale in Milano e stabilimento a Cusano Milanino (Milano);

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 ottobre 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Siciliani, con sede legale in Milano e stabilimento a Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10574)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom, in Leini, stabilimento di Saronno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nehom di Leini (Torino), stabilimento di Saronno (Varese);

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 gennaio 1979 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leini (Torino), stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10584)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca, in Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 28 febbraio 1979, 11 maggio 1979 e 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10572)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dropsa di Milano, stabilimenti di Milano e Cologno Monzese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dropsa di Milano, stabilimenti di Milano e Cologno Monzese (Milano);

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dropsa di Milano, stabilimenti di Milano e Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 5 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10581)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa, in San Donà di Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1978, 31 agosto 1978, 14 novembre 1978 e 1° febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia), è prolungata al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10577)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

1) Snia Viscosa;
2) Filati industriali;
3) Acquedotto - 1° lotto;
4) Acquedotto - 2° lotto;
5) Rete idrica - 1° lotto;
6) Ristrutturazione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;
7) Impianti elettrici, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriale 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione per ventuno mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10594)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale della Sardegna centrale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato di Ottana:

Fibra di Tirso;
Chimica del Tirso (impianti dell'Anic - Montedison);
Metallurgica del Tirso;
Soron di Ottana;

b) agglomerato industriale di Isili Sarcidano:

Siron, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10593)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979, 12 maggio 1979 e 7 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 agosto 1978 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta, è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10580)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli, in Narni Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni);

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979;

Considerato che le sospensioni e riduzioni dell'orario dei dipendenti della S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni) hanno avuto inizio con decorrenza dal 22 febbraio 1979, data dalla quale risulta decorrere la crisi aziendale;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 19 settembre 1979;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 febbraio 1978 al 19 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce quello datato 19 settembre 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10597)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 31 agosto 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 11 giugno 1979 e 21 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 dicembre 1977 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10579)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria juta, con sede in Genova, stabilimento di Arquata Scrivia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria).

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 9 giugno 1979, 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 28 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per il solo stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria juta, con sede in Genova, stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10567)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dropsa, in Milano, stabilimenti di Milano e Cologno Monzese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dropsa di Milano, stabilimenti di Milano e Cologno Monzese (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979 e 15 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dropsa di Milano, stabilimenti di Milano e Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 5 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10565)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana, in Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1979 e 7 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano, è prolungata al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10585)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, in Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979 e 12 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10582)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che le regioni sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al quarto comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30, quarto e quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, il quale stabilisce che le disposizioni attinenti al bilancio di cassa avranno applicazione per i comuni e le province con l'anno finanziario 1981;

Ritenuta la necessità di emanare lo schema-tipo dei predetti prospetti relativi alle regioni;

Decreta:

E' approvato l'unito prospetto relativo agli elementi previsionali ed ai dati periodici della gestione di cassa che le regioni sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al quarto comma dello art. 30 della citata legge n. 468.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

PROSPETTO 1

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE REGIONI
(in milioni di lire)

REGIONE . . . . . *Anno . . . a tutto il . . . . trimestre*

Entrate	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui)		Riscossioni a tutto il trimestre (competenza e residui)	Spese	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui)		Pagamenti a tutto il trimestre (competenza e residui)
	Iniziali	Aggiornate			Iniziali	Aggiornate	
				OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE			
Entrate tributarie				Personale in servizio			
di cui:				Personale in quiescenza			
imposte dirette				Acquisto di beni e servizi			
Redditi e proventi patrimoniali				di cui:			
di cui:				da enti del settore statale			
da enti del settore statale				da altri enti del settore pubblico allargato			
da altri enti del settore pubblico allargato				Trasferimenti correnti			
Trasferimenti correnti				di cui:			
di cui:				allo Stato			
dallo Stato:				ad altri enti del settore statale			
(fondo sanitario nazionale)				alle regioni			
(funzioni delegate)				ai comuni e province			
dagli altri enti del settore statale				alle aziende pubbliche di servizi			
dalle regioni				alle unità sanitarie locali			
dai comuni e province				ad altri enti del settore pubblico allargato			
dagli altri enti del settore pubblico allargato				alle imprese			
da imprese				Interessi passivi			
				di cui:			
				ad enti del settore statale			
				ad altri enti del settore pubblico allargato			
Altre entrate correnti				Altre spese correnti			
Totale entrate correnti				*Totale spese correnti*			

Entrate	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui)		Riscossioni a tutto il trimestre (competenza e residui)	Spese	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui)		Pagamenti a tutto il trimestre (competenza e residui)
	Iniziali	Aggiornate			Iniziali	Aggiornate	
				OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE			
Riscossione di crediti e di anticipazioni				Investimenti diretti (in OO.PP. ed attrezzature)			
di cui:				Trasferimenti di capitali			
da enti del settore statale				di cui:			
da aziende pubbliche di servizi				allo Stato			
da altri enti del settore pubblico allargato				ad altri enti del settore statale			
per prelievi da depositi bancari				alle regioni			
per prelievi dalla tesoreria statale				ai comuni e province			
Trasferimenti di capitali				alle aziende pubbliche di servizi			
di cui:				alle unità sanitarie locali			
dallo Stato (funzioni delegate)				ad altri enti del settore pubblico allargato			
da altri enti del settore statale				alle imprese			
dalle regioni				Partecipazioni azionarie e conferimenti			
da comuni e province				Concessioni di crediti e di anticipazioni			
da altri enti del settore pubblico allargato				di cui:			
da imprese				ad enti del settore statale			
				ad aziende pubbliche di servizi			
				ad altri enti del settore pubblico allargato			
				per formazione di depositi bancari			
				per versamenti presso la Tesoreria statale			
Altre entrate in conto capitale				Altre spese in conto capitale			
Totale entrate in conto capitale				*Totale spese in conto capitale*			
				ALTRE OPERAZIONI			
Accensioni di prestiti				Rimborsi di prestiti			
Partite di giro				Partite di giro			

	Previsioni annuali di cassa		Risultati a tutto il trimestre
	Iniziali	Aggiornate	
SITUAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
1) Fondi presso il sistema bancario all'inizio dell'anno			
2) Fondi presso la tesoreria statale all'inizio dell'anno			
3) Fondo o deficit di cassa presso il tesoriere all'inizio dell'anno			
4) Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il trimestre			
5) Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il trimestre			
6) Fondo o deficit di cassa presso il tesoriere alla fine del periodo di riferimento (3+4—5)			
7) Fondi presso il sistema bancario alla fine del periodo di riferimento			
8) Fondi presso la tesoreria statale alla fine del periodo di riferimento			

(10613)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, integrata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 1979, gli enti portuali e le unità sanitarie locali sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al quarto comma dell'art. 30 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30, quarto e quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo alla determinazione dello screma-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di emanare lo schema-tipo dei predetti prospetti relativi agli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla predetta legge 5 agosto 1978, n. 468, ed integrata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 1979, agli enti portuali ed alle unità sanitarie locali;

Decreta:

E' approvato l'unito prospetto relativo agli elementi previsionali ed ai periodici della gestione di cassa che gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla predetta legge 5 agosto 1978, n. 468, ed integrata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 1979, gli enti portuali e le unità sanitarie locali sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al quarto comma dell'art. 30 della citata legge n. 468.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

PROSPETTO 2

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, COMPRESI NELLA TABELLA *A* ALLEGATA ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, INTEGRATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 MARZO 1979, NONCHE' DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E DEGLI ENTI PORTUALI.

(in milioni di lire)

DENOMINAZIONE DELL'ENTE . . . *Anno* . . *a tutto il* . . . . . . *trimestre*

Entrate	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui)		Riscossioni a tutto il trimestre (competenza e residui)	Spese	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui)		Pagamenti a tutto il trimestre (competenza e residui)
	Iniziali	Aggiornate			Iniziali	Aggiornate	
				Operazioni di parte corrente			
Contributi sociali e similari				Personale in servizio			
Vendita di beni e prestazione di servizi				Personale in quiescenza			
di cui:				Acquisto di beni e servizi			
ad enti del settore statale				di cui:			
ad altri enti del settore pubblico allargato				da enti del settore statale			
Redditi e proventi patrimoniali				da altri enti del settore pubblico allargato			
di cui:				Prestazioni istituzionali			
da enti del settore statale				di cui:			
da altri enti del settore pubblico allargato				previdenziali			
Trasferimenti correnti				Trasferimenti correnti			
di cui:				di cui:			
dallo Stato				allo Stato			
da altri enti del settore statale				ad altri enti del settore statale			
dalle regioni				alle regioni			
dai comuni e province				ai comuni e province			
da altri enti del settore pubblico allargato				ad altri enti del settore pubblico allargato			
da imprese				alle imprese			
				Interessi passivi			
				di cui:			
				ad enti del settore statale			
				ad altri enti del settore pubblico allargato			
Altre entrate correnti				Altre spese correnti			
Totale entrate correnti				*Totale spese correnti*			

Entrate	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Iniziali	Aggiornate	Riscossioni a tutto il trimestre (competenza e residui)	Spese	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Iniziali	Aggiornate	Pagamenti a tutto il trimestre (competenza e residui)
Operazioni di conto capitale							
Riscossioni di crediti e di anticipazioni				Acquisizione di beni, opere immobiliari ed immobilizzazioni tecniche			
di cui:							
da enti del settore statale .				Partecipazioni azionarie e conferimenti			
da altri enti del settore pubblico allargato							
per prelievi di depositi bancari				Concessione di crediti e di anticipazioni			
per prelievi della tesoreria statale				di cui:			
				ad enti del settore statale . . .			
Trasferimenti di capitali				ad altri enti del settore pubblico allargato			
di cui:				per formazione di depositi bancari			
dallo Stato				per versamenti presso la Tesoreria statale			
da altri enti del settore statale							
dalle regioni							
dai comuni e province							
da altri enti del settore pubblico allargato							
da imprese							
Altre entrate in conto capitale				Altre spese in conto capitale . .			
Totale entrate in conto capitale				*Totale spese in conto capitale*			
Altre operazioni							
Accensioni di prestiti				Rimborsi di prestiti			
Partite di giro				Partite di giro			

Situazione delle disponibilità liquide dell'ente	Previsioni annuali di cassa Iniziali	Aggiornate	Risultati a tutto il trimestre
1) Fondi presso il sistema bancario all'inizio dell'anno			
2) Fondi presso la tesoreria statale all'inizio dell'anno			
3) Fondo o deficit di cassa presso il tesoriere all'inizio dell'anno			
4) Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il trimestre			
5) Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il trimestre			
6) Fondo o deficit di cassa presso il tesoriere a tutto il trimestre (3+4—5)			
7) Fondi presso il sistema bancario alla fine del periodo di riferimento			
8) Fondi presso la tesoreria statale alla fine del periodo di riferimento			

(10614)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Marche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Marche, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Marche provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Ascoli Piceno - grandinata del 18 luglio 1979.

Macerata - grandinata del 6 giugno 1979; piogge torrenziali del 18, 19 febbraio 1979.

Pesaro - grandinate del 6, 8, 9, 17, 28 giugno, 1° luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(10660)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Cancellazione del consorzio di segreteria fra i comuni di Fiesso d'Artico e Campagna Lupia dall'elenco dei comuni della classe seconda e inclusione di entrambi i comuni tra quelli della classe terza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini della assegnazione del segretario;

Visto il decreto n. 18133.1 S.C.P. in data 3 novembre 1979, con il quale il prefetto di Venezia ha sciolto con decorrenza 1° novembre 1979 il consorzio di segreteria tra i comuni di Fiesso d'Artico e Campagna Lupia che contava 11.097 abitanti e che era stato incluso tra le sedi della classe seconda;

Ritenuto, pertanto, che a seguito di tale provvedimento i comuni di Fiesso d'Artico e Campagna Lupia che contano rispettivamente 5.824 e 5.273 abitanti devono essere inclusi tra le sedi della classe terza;

che il segretario generale di seconda classe dott. Antonino Morabito, titolare del citato consorzio deve essere mantenuto in servizio quale titolare presso il comune di Fiesso d'Artico in attesa del trasferimento ad altra sede di classe seconda;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il consorzio di Fiesso d'Artico e Campagna Lupia è depennato dall'elenco dei comuni della classe seconda.

Entrambi i comuni sono inclusi tra quelli della classe terza e ad essi è assegnato un segretario capo.

Il segretario generale di seconda classe dott. Antonino Morabito è mantenuto in servizio quale titolare della segreteria del comune di Fiesso d'Artico in attesa del trasferimento ad altra sede di classe seconda.

Il prefetto della provinica di Venezia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 novembre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(10716)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni alla S.p.a. Palatina assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visti i decreti ministeriali 11 aprile 1974 e 10 giugno 1974, con i quali la S.p.a. Palatina assicurazioni, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare

attività assicurativa nei rami aeronautica, automobili, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), pioggia, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che dall'esame dei dati iscritti nel bilancio al 31 dicembre 1977 è stato, tra l'altro, rilevato che la predetta società non era in possesso del margine di solvibilità e della quota di garanzia ed era inoltre scoperta delle riserve tecniche e della cauzione legale;

Considerato che l'impresa alla data del 31 luglio 1978 non disponeva ancora del margine di solvibilità e della quota di garanzia previsti dagli articoli 35, 41 e 78 della indicata legge n. 295;

Considerato che con la nota ministeriale n. 816716 in data 11 settembre 1978 l'impresa è stata invitata a comunicare entro il 30 settembre 1978 i provvedimenti che intendeva adottare per rimuovere le irregolarità riscontrate ed in particolare ad eliminare lo scoperto esistente nelle riserve tecniche e nelle cauzioni legali mediante nuovi conferimenti in denaro da parte degli azionisti, da investire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e a presentare il piano di cui agli articoli 44 e 78 della indicata legge n. 295;

Visto il verbale in data 19 ottobre 1978 attestante che l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato, a maggioranza, un aumento del capitale sociale da lire 1.500 milioni a lire 2.700 milioni, previa eleminazione di parte della perdita risultante dal bilancio per l'esercizio 1977;

Vista la documentazione di prova dell'avvenuto conferimento dei tre decimi della detta costituzione del capitale sociale, pari a lire 540 milioni, vincolato a parziale copertura delle cauzioni legali;

Visti i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie in data 19 e 21 dicembre 1978 attestanti che l'assemblea degli azionisti ha tra l'altro deliberato l'abbattimento del capitale sociale da lire 2.700 milioni a lire 600 milioni ed il successivo aumento a lire 2.600 milioni, previo versamento di cinque decimi dell'aumento stesso, come da dichiarazione del collegio sindacale in data 27 dicembre 1978;

Considerato che per quanto concerne il margine di solvibilità non è stato possibile procedere alla formale approvazione del piano di risanamento predisposto dall'impresa ed approvato nella indicata assemblea del 21 dicembre 1978, in quanto esso presentava alcune lacune ed insufficienze particolarmente in ordine all'adeguamento alle disposizioni in vigore in materia di copertura delle riserve tecniche del ramo di responsabilità civile autoveicoli e delle spese di provvigione, e prevedeva, per la regolarizzazione della posizione dell'impresa, una proroga oltre il termine consentito dall'articolo 78 della indicata legge n. 295;

Vista la lettera n. 813526 del 4 aprile 1979, con la quale l'impresa è stata tra l'altro invitata a predisporre entro il termine di trenta giorni un nuovo piano di risanamento per quanto concerne la costituzione del margine di solvibilità e a dare dimostrazione di aver eliminato lo scoperto esistente nelle riserve tecniche;

Considerato che anche il nuovo piano di risanamento, presentato dalla società in data 21 maggio 1979, senza essere corredato dell'approvazione formale dell'assemblea degli azionisti, prevedendo futuri conferimenti entro il 31 dicembre 1979 e 31 luglio 1980 di sole attività immobiliari per complessive lire 3 miliardi da portare a capitale sociale, risulta in contrasto con la normativa in vigore in materia di copertura delle riserve tecniche, data l'elevata incidenza degli immobili rispetto ai titoli ed il notevole incremento delle riserve tecniche del ramo responsabilità civile autoveicoli non coperte ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e del decreto ministeriale 13 dicembre 1977;

Considerato che da tale piano si rileva una grave deficienza del margine di solvibilità e della quota di garanzia nonchè un notevole scoperto delle riserve tecniche;

Visti i decreti ministeriali in data 30 settembre 1978 e 3 luglio 1979, con i quali sono state applicate alla società le sanzioni previste dall'art. 69 dell'indicato testo unico, per la mancata copertura, nei termini, della deficienza esistente nelle cauzioni legali dovute al 31 dicembre 1977 e al 31 dicembre 1978;

Rilevato, altresì, che l'impresa non ha provveduto a destinare attività patrimoniali a copertura della cauzione legale dovuta al 31 dicembre 1978 ammontante a lire 1.438 milioni;

Considerato che con decreto ministeriale in data 21 luglio 1979 notificato il 23 successivo, l'amministrazione, nel rilevare che anche il secondo piano presentato dalla società non poteva essere approvato per i motivi già indicati, vietava all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 41, 43, 44 e 45 della legge 10 giugno 1978, n. 295, dato l'ingente scoperto delle riserve tecniche ed il mancato possesso della quota di garanzia;

Considerato che dall'esame del bilancio dell'esercizio 1978, nel frattempo pervenuto, è risultato il persistere delle irregolarità già contestate, aggravate da un ulteriore scoperto delle riserve tecniche e del margine di solvibilità;

Rilevato che l'impresa è totalmente priva della quota minima di garanzia prevista dall'art. 41, secondo comma, della indicata legge n. 295;

Rilevata la grave e perdurante esposizione debitoria della società per versamenti arretrati da effettuare verso enti previdenziali ed assistenziali e verso l'erario, nonché la rilevanza delle perdite dell'esercizio 1978 ammontanti a L. 1.542.950.000;

Considerato che la società negli ultimi anni è stata oggetto di numerosissimi esposti, quasi tutti fondati, da parte di danneggiati per mancato o ritardato risarcimento dei sinistri;

Vista la documentazione presentata dalla società il 14 novembre 1979;

Visti i verbali delle assemblee straordinarie in data 6 e 9 settembre 1979, pervenuti con la predetta documentazione, dai quali risulta che gli azionisti hanno deliberato l'abbattimento del capitale sociale da lire 2.600 milioni a lire 1.040 milioni e la elevazione dello stesso a lire 3 miliardi al fine di eliminare le perdite dell'esercizio 1978;

Considerato che dall'esame di suddetta documentazione è stato rilevato quanto segue:

notevole insufficienza della riserva sinistri relativa agli esercizi 1975, 1976 e 1977, calcolata sulla base di un costo medio del tutto inadeguato ed inferiore al costo medio dei sinistri pagati dall'impresa negli stessi anni di generazione;

rivalutazioni immobiliari di rilevante importo anche su immobili già periziati dall'ufficio tecnico erariale per un valore inferiore a quello indicato in bilancio e senza l'esibizione delle perizie estimative, nonché attribuzione nel patrimonio dell'impresa di altri immobili ancora da acquistare e per i quali non risulta alcuna documentazione relativa all'avvenuto acquisto;

persistenza della pesante esposizione debitoria già menzionata, che non può ritenersi sostanzialmente modificata dalla concessione da parte dell'INPS della rateizzazione dei contributi dovuti per i periodi 1° aprile 1976-31 marzo 1977 e maggio 1977-marzo 1978 per l'importo di L. 323.805.860;

Vista l'ulteriore documentazione presentata dalla società in data 15 novembre 1979;

Considerato che da tale ulteriore documentazione non risulta modificata l'entità delle attività immobiliari di proprietà dell'impresa non essendo stati esibiti i titoli idonei ad attestare la piena e libera proprietà delle nuove unità immobiliari né le relative note di trascrizione;

Tenuto conto del verbale di verifica redatto dal collegio sindacale in data 13 novembre 1979, con il quale viene attestato l'avvenuto conferimento nelle casse sociali da parte degli azionisti di L. 1.800.000.000 in titoli di Stato e di L. 320.000.000 in contanti in aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 21 dicembre 1978 e in conto aumento capitale sociale deliberato dall'assemblea del 9 settembre 1979;

Rilevato che i suddetti provvedimenti pur essendo idonei a conseguire il possesso del margine di solvibilità calcolato in base ai dati di bilancio al 31 dicembre 1978, non sono sufficienti a sanare la grave e persistente deficienza di attività patrimoniali per la copertura delle riserve tecniche anche ove si tenesse conto delle rivalutazioni immobiliari sopra indicate;

Rilevato altresì che tali conferimenti sono anche largamente insufficienti a sanare la situazione economico-finanziaria dell'impresa e che l'esposizione debitoria, per la sua entità, incide negativamente sull'intera gestione aziendale;

Ritenuto che per la gravità, e la persistenza delle inadempienze riscontrate ricorrono i presupposti per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio in tutti i rami;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni rilasciate in tutti i rami alla società per azioni Palatina assicurazioni, con sede in Roma, per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(10736)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nei rami danni, nonché la riassicurazione degli stessi rami alla S.p.a. CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Vista la domanda della S.p.a. CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni in tutti i rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto che prevedono nell'oggetto sociale oltre che l'esercizio delle assicurazioni in tutti i rami danni anche l'acquisto di portafogli assicurativi da società poste in liquidazione coatta amministrativa e la relativa gestione e sviluppo;

Visti il programma di attività unito alla suddetta domanda, la relazione tecnica e, in particolare, le modalità tecnico-economiche per l'esercizio dei rami richiesti alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

La S.p.a. CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato 1 alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Per il ramo di responsabilità civile autoveicoli terrestri e natanti l'impresa adotterà fino al 31 dicembre 1979 le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 45 in data 31 dicembre 1978.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(10737)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1979.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successivamente modificato, per ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 in data 8 ottobre 1979;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 6 dicembre 1979 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 12% al 15%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata nella misura del 7%. Resta altresì invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 6 dicembre 1979 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 12% al 15%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa continueranno ad essere applicate secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa, prima che siano trascorsi novanta giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3% in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2% e dell'1% qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a novanta e centoventi giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai centocinquanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10772)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2494/79 della commissione, del 9 novembre 1979, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2495/79 della commissione, del 9 novembre 1979, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 287 *del* 14 *novembre* 1979

(268/C)

Regolamento (CEE) n. 2496/79 della commissione, del 13 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2497/79 della commissione, del 13 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2498/79 della commissione, del 13 novembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 625/78 relativo alle modalità per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 2499/79 della commissione, del 13 novembre 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2417/79 che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2500/79 della commissione, del 13 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 285 *del* 14 *novembre* 1979

(269/C)

Regolamento (CEE) n. 2501/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2502/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2503/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2504/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2505/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2506/79 della commissione, del 14 novembre 1979, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 2507/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2508/79 della commissione, del 14 novembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2439/79 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2509/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2510/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2511/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che modifica l'importo della restituzione alla esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2512/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 288 *del* 15 *novembre* 1979

(270/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 186 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 24 settembre 1979, n. 5467/R

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione
1	*Vigovit C*, fiale da ml 1 da mg 100 . .	A. Gazzoni e C., via Barontini, 16/20, Bologna	19- 2-1953	7471
2	*Vigovit C*, fiale da 2 ml da mg 250	Id.	19- 2-1953	7471/1
3	*Vigovit C*, fiale da 5 ml da mg 500 . . .	Id.	19- 2-1953	7471/2
4	*Cortidin C*, 10 fiale da 5 U.C.D. 1 ml . . .	Crinos - Industria farmacobiologica S.p.a., piazza XX Settembre, 2, Villaguardia (Como)	5- 8-1965	780/2
5	*C Lisa*, 6 fiale per 5 cc da g 1 U. vet.	Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11/13, Erba (Como)	7- 3-1960	7718/D-1
6	*Progeste* U. vet., 1 fiala per 10 cc più flaconcino tappo perforabile da 20 cc	Id.	1-12-1959	16429
7	*Ilosone sulfa*, 12 tavolette	Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 733, Sesto Fiorentino (Firenze)	26- 1-1965	15661/A
8	*Ilosone sulfa*, flacone da 60 ml	Id.	26- 1-1965	15661/D
9	*Isoplone*, 5 supposte	Face di Cavasotto Sergio e C. S.r.l., via Menini, 129, Genova	7-10-1960 23- 7-1963	17790/A
10	*Isoplone*, 25 confetti	Id.	7-10-1960 23- 7-1963	17790/B
11	*Jodofosfano*, 10 fiale per 1 cc di 1° grado	Laboratorio chimico farmaceutico Satica, via Lorenzo il Magnifico, 98, Firenze	11-11-1949	2631
12	*Laevoral*, 10 compresse	Boehringer biochemia S.r.l., via S. Uguzzone, 5, Milano	15- 5-1957	4841/A
13	*Laevoral*, polvere 15 bustine da gr 10 . . .	Id.	9- 6-1971	4841/B
14	*Fosforo*, fosforo B complesso 24 cioccolatini	Istituto De Angeli, via Serio, 15, Milano	25- 9-1951	3047/E
15	*Fosforo*, fosforo glutammico 30 cachets . . .	Id.	25- 9-1951	3047/B
16	*Fosforo*, fosforo glutammico 30 compresse masticabili	Id.	1- 3-1971	3047/H
17	*Amplital*, 1 flaconcino di liofilizzato per mg 125 + 1 fiala solvente da ml 2,5 (iniettabile, uso pediatrico)	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., via C. Imbonati, 24, Milano (già della Società farmaceutici Italia, largo Donegani, 1/2, Milano)	1- 3-1971	20121/A-2
18	*Amplital*, 4 flaconcini di liofilizzato per mg 125 + 4 fiale solventi da ml 2,5 (iniettabile, uso pediatrico)	Id.	1- 3-1971	20121/A-2
19	*Vitamina B1* U. vet., 3 fiale per 5 cc da mg 100	Id.	22- 1-1953	827/A
20	*Vitamina B1* U. vet., 10 fiale per 5 ml da mg 500	Id.	6-11-1958	827/A-1

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione
21	*Vitamina B1* U. vet., 10 fiale per 5 cc da g 1	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., via C. Imbonati, 24, Milano (già della Società farmaceutici Italia, largo Donegani, 1/2, Milano.	18- 1-1964	827/A-2
22	*Vitamina C* U. vet., 3 fiale da 5 ml per 500 mg	Id.	16- 2-1953	221/B
23	*Vitamina C* U. vet., 10 fiale per 5 ml da g 1	Id.	19-12-1958	221/B-1
24	*Guetol* fiale, 12 fiale per 2 cc	Laboratorio chimico farmaceutico A. Fiorini, via Privata Vasto, 4, Milano	17- 4-1951	4729
25	*Calciofosfol efedrinato*, flacone g 250 sciroppo	Laboratorio biochimico dr. Guidi, via Osoppo, 7, Milano	19- 5-1953	7787
26	*Calciofosfol efedrinato*, fiale 12 × cc 1 . . .	Id.	19- 5-1953	7787
27	*Calciofosfol efedrinato*, fiale 12 × cc 2 . .	Id.	19- 5-1953	7787
28	*Calciofosfol efedrinato*, fiale 10 × 5 cc . .	Id.	19- 5-1953	7787
29	*Calciofosfol* semplice e valerianato, scatola 10 fiale 5 cc	Id.	19- 5-1953	7787
30	*Segontin*, 10 supposte	Hoechst AG di Francoforte sul Meno (R.F.T.) rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Italia S.p.a., con sede in Milano, via Traiano, 18	20- 2-1961	18594
31	*Segontin S*, 10 supposte	Id.	20- 2-1961	18594/B
32	*Tonofosfan*, flacone 100 ml al 5%	Id.	29-10-1955 12- 1-1960	6690
33	*Tonofosfan*, 5 fiale per 10 ml al 5% . . .	Id.	29-10-1955 12- 1-1960	6690
34	*Sintociclina* (ora *Tetracaf*), uso veterinario, flacone iniettabile + fiala solvente	S.p.a. I.S.F., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1, (già della S.p.a. Gruppo Lepetit, Milano, via Roberto Lepetit, 8)	2- 2-1962	12547/H
35	*Chemiofuran*, 30 capsule da mg 50	Italfarmaco S.p.a., viale Testi, 330, Milano	3- 3-1969	12031/A
36	*Jo-Altrix*, 30 compresse	Id.	2- 2-1960	5291
37	*Deltacortenolo*, flacone 20 compresse da mg 1	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8/10, Milano	2- 5-1956	11066/A
38	*Deltacortenolo*, flacone 20 compresse da mg 2,5	Id.	2- 5-1956	11066/B
39	*Deltacortenolo*, 5 fiale da ml 2 (mg 15) . .	Id.	19- 2-1957	11066/I
40	*Testocortigen*, flaconcino da 6 ml	Id.	17- 3-1950	3074
41	*Esamicetina* capsule, 3 capsule da g 3 . . .	Dr. Aldo Maccagni, via Ricotti, 15, Milano	26-10-1960	16982
42	*Grani di Vals*, 25 pillole	Manzoni, via Vela, 5, Milano	31-10-1949	2577
43	*Midolan*, 6 fiale per 3 cc	Midy S.p.a., via Piranesi, 38, Milano	29- 1-1959	10986/B
44	*Tiomucol*, 5 supposte adulti	Farmaco italiano Padil, con sede in Cormano (Milano), via Prealpi, 8 (già della ditta Giorgio Zoia, con sede in Milano, viale Lombardia, 20)	25- 8-1962 15- 9-1972	17809
45	*Cloromicetina* tintura, (soluzione 10%) uso veterinario, flacone da 60 ml	Parke-Davis S.p.a., corso Matteotti, 8, Milano	18- 6-1960	17323
46	*Cloromicetina* tintura, (soluzione 10%) uso veterinario, flacone da 480 ml	Id.	18- 6-1960	17323

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI *serie, categorie e confezioni*	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione
47	*Cloromicetina* tintura, (soluzione 10%) uso veterinario incolore, spray, flacone da 45 ml	Parke-Davis S.p.a., corso Matteotti, 8, Milano	18- 6-1960	17323/B
48	*Genurin*, 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente per 10 ml (uso intramuscolare)	Recordati industria chimica farmaceutica, via Civitali, 1, Milano	1- 3-1971	22228/B
49	*Genurin*, 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente per 10 ml (uso endovenoso)	Id.	30- 3-1972	22228/C
50	*Titralac S.P.*, 40 compresse	Laboratori italiani Robin S.p.a., via S. Uguzzone, 5, Milano	11-11-1957	4314/A
51	*Minians*, 30 compresse da mg 2,5	Schering S.p.a. via Luigi Mancinelli, 7/11, Milano (gia della ditta S.p.a. Chiesi farmaceutici con sede in Parma, via Palermo, 30)	27- 9-1976	23382/1
52	*Toxival*, 6 confetti	Sigurtà farmaceutici S.p.a., viale Certosa, 210, Milano	25- 8-1962 7- 8-1972	7944
53	*Toxival*, 20 confetti	Id.	25- 8-1962 7- 8-1972	7944
54	*Toxival*, 6 supposte adulti	Id.	22- 7-1954 7- 8-1972	7944/A
55	*Toxival*, 6 supposte bambini	Id.	22- 7-1954 7- 8-1972	7944/A-1
56	*Fello-Sed*, 12 confetti da gr 0,1	S.p.a. Società prodotti antibiotici, via Biella, 8, Milano	14- 7-1960	15945/1
57	*Rinocidina*, flacone da 20 ml con spruzzatore	Valeas S.r.l., via Vallisneri, 10, Milano	2-12-1968 20-11-1971	4347
58	*Forgenina fosforata B complesso*, 60 compresse da g 0,20 con gamma 20 di vitamina B/12	Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoia S.p.a., viale Lombardia, 20, Milano	15- 6-1961	3238/1
59	*Sedital* tipo debole, 20 confetti verdi	VIS farmaceutici S.a.s. di Peggion dr. Angelo e C., viale dell'Industria, 54, Padova	7- 6-1952 8-11-1954	6591
60	*Sedital* tipo debole, 100 confetti verdi . . .	Id.	7- 6-1952 8-11-1954	6591
61	*Polianabol* confetti, 20 confetti	S.I.T. S.p.a., corso Cavour, 78, Mede (Pavia)	3-12-1957 30- 6-1973	10967/B
62	*Cletanol*, 6 supposte bambini	Corvi Camillo S.p.a., strada Farnese, 118, Piacenza	20- 4-1970	20719/A-1
63	*Cletanol*, 10 supposte bambini	Id.	20- 4-1970	20719/A-1
64	*Detoxergon*, 5 fiale da ml 10	Laboratori Baldacci S.p.a., via San Michele degli Scalzi, 73, Pisa	26- 8-1969	21343
65	*Vasokellina*, 6 fiale × 2 ml	Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., via Amelia, 70, Roma	23- 4-1952	4687/A
66	*Testocortivit E*, 5 supposte tipo normale . .	Mendelejeff - Stabilimento chimico farmaceutico, via Tiburtina, 1496, Roma	16- 6-1954 21- 5-1964	5247/A
67	*Testocortivit E*, 5 supposte tipo forte . . .	Id.	16- 6-1954 21- 5-1964	5247/A-1
68	*Essentiale* 303, 5 fiale da 10 ml	A. Nattermann e C.ie di Colonia (R.F.T.) rappresentata in Italia dalla ditta Nattermann farmaceutici S.r.l., via Carlo Conti Rossini, 26, Roma	31- 5-1972	8631/B-1
69	*Essentiale* 303, sciroppo da 120 g	Id.	9- 9-1965 31- 5-1972	8631

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione
70	*Kobalt Ferrlecit*, 20 confetti . .	A. Nattermann e C.ie di Colonia (R.F.T.) rappresentata in Italia dalla ditta Nattermann farmaceutici S.r.l., via Carlo Conti Rossini, 26, Roma	23-10-1956 9- 9-1965	7438/A
71	*Fasigin*, 20 compresse	Pfizer italiana S.p.a., via del Fornetto, 85, Roma	31-12-1973	22969
72	*Fasigin*, 30 compresse	Id.	31-12-1973	22969
73	*Cholal*, fl g 100 sciroppo	Sarm, via Tiburtina, 1496, Roma	2- 3-1970	4990/A
74	*Anatetall I* U. vet., fiale per 10 ml	Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano Sclavo, via Fiorentina, 1, Siena	2- 4-1958	2238/B
75	*Lomarin*, 4 supposte 100 mg (adulti)	Farmaceutici Geymonat S.p.a., via Filatoio, 12, Torre Pellice (Torino)	25- 2-1972	2906/A
76	*Lomarin*, 4 supposte 50 mg (bambini)	Id.	25- 2-1972	2906/A-1
77	*Cobetina* sciroppo, flacone per 100 cc . . .	Armour medicamenta S.p.a., viale Europa, Origgio (Varese)	25- 5-1955	5994/E
78	*CVP*, 12 confetti	Id.	20-11-1961 20-10-1970	14092
79	*CVP*, 24 confetti	Id.	20-11-1961 20-10-1970	14092
80	*CVP duo*, 15 capsule	Id.	20-11-1961 20-10-1970	14092/B
81	*Ludiomil*, 30 compresse da 10 mg	Geigy S.p.a., Origgio (Varese)	27- 2-1975	23207/A
82	*Tocoergin*, 10 confetti per mg 50	Armour medicamenta S.p.a., viale Europa, Origgio (Varese)	8- 4-1954 23- 7-1968	8781
83	*Tocoergin*, 5 fiale per ml 1 per mg 50 oleoso	Id.	8- 4-1954 23- 7-1968	8781/A
84	*Tocoergin*, 3 fiale per ml 2 per mg 100 oleoso	Id.	8- 4-1954 23- 7-1968	8781/A-1
85	*Tocoergin*, 5 fiale per ml 2 per mg 50 acquoso	Id.	8- 4-1954 23- 7-1968	8781/B
86	*Tocoergin*, 3 fiale per ml 2 per mg 100 acquoso	Id.	8- 4-1954 23- 7-1968	8781/B-1
87	*Vitamina B2 med.*, 20 compresse	Id.	5- 8-1962 15- 7-1965	6765
88	*Vitamina B2 med.*, 5 fiale per 1 cc mg 1 . .	Id.	5- 8-1962 15- 7-1965	6765/A
89	*Vitamina B2 med.*, 5 fiale per 2 cc mg 2,5 .	Id.	5- 8-1962 15- 7-1965	6765/A-1
90	*Vitamina PP*, 20 compresse per g 0,20 . . .	Id.	7- 8-1952 26- 6-1965	6873/1
91	*Vitamina PP*, 5 fiale per 2 cc	Id.	7- 8-1952 26- 6-1965	6873/A
92	*Vitamina PP*, 3 fiale per 5 cc	Id.	7- 8-1952 26- 6-1965	6873/A-1

(10339)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 3 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,55	806,55	806,60	806,55	806,50	806,50	806,45	806,55	806,55	806,55
Dollaro canadese	692,15	692,15	691 —	692,15	691,85	700,40	691,80	692,15	692,15	692,15
Marco germanico	472,15	472,15	472,70	472,15	472,10	470,25	471,95	472,15	472,15	472,15
Fiorino olandese	424,48	424,48	423,70	424,48	423,85	420,80	424,22	424,48	424,48	424,50
Franco belga	28,888	28,888	28,85	28,888	28,89	28,75	28,904	28,888	28,888	28,90
Franco francese	200,82	200,82	201 —	200,82	200,50	200,10	200,68	200,82	200,82	200,80
Lira sterlina	1787,25	1787,25	1785 —	1787,25	1784,75	1776,95	1786,30	1787,25	1787,25	1787,25
Lira irlandese	1737 —	1737 —	1736 —	1737 —	1734 —	—	1736,50	1737 —	1737 —	—
Corona danese	152,42	152,42	152,20	152,42	152,25	158,10	152,24	152,42	152,42	152,45
Corona norvegese	164,60	164,60	164,60	164,60	164,45	163,90	164,59	164,60	164,60	164,60
Corona svedese	195,06	195,06	195 —	195,06	195 —	195,70	195,07	195,06	195,06	195,05
Franco svizzero	515,04	515,04	516,50	515,04	516,30	499,60	514,35	515,04	515,04	515,05
Scellino austriaco	65,53	65,53	65,60	65,53	65,51	65,30	65,52	65,53	65,53	65,55
Escudo portoghese	16,45	16,45	16,25	16,45	16,26	16,50	16,41	16,45	16,45	16,45
Peseta spagnola	12,195	12,195	12,20	12,195	12,18	12,36	12,198	12,195	12,195	12,19
Yen giapponese	3,24	3,24	3,23	3,24	3,24	3,29	3,245	3,24	3,24	3,25

Media dei titoli del 3 dicembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	71 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,625
» 5,50 % » » 1968-83	84,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,550
» 6 % » » 1972-87	76,725
» 9 % » » 1975-90	81,900
» 9 % » » 1976-91	83,350
» 10 % » » 1977-92	88,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	100,050
» » » » 1- 6-1978/80	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,975
» » » » 1-10-1978/80	99,975
» » » » 1- 3-1979/81	99,900
» » » » 1- 5-1979/82	99,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,950
» » » 10 % 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,025
» » » 12 % 1- 4-1982	86,325
» » » 12 % 1-10-1983	97,925
» » » 12 % 1- 1-1984	97,700
» » » 12 % 1- 4-1984	96,500
» » » 12 % 1-10-1987	96,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	806,50
Dollaro canadese	691,975
Marco germanico	472,05
Fiorino olandese	424,35
Franco belga	28,896
Franco francese	200,75
Lira sterlina	1786,775
Lira irlandese	1736,75
Corona danese	152,33
Corona norvegese	164,595
Corona svedese	195,065
Franco svizzero	514,695
Scellino austriaco	65,525
Escudo portoghese	16,430
Peseta spagnola	12,196
Yen giapponese	3,242

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 25-A D.P. 4845. — Data: 7 novembre 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Giannattasio Bianca ved. Giordano, nata a Napoli il 22 marzo 1894. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9753)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni all'atto disciplinare annesso al decreto ministeriale 24 settembre 1979 concernente l'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1979-80 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1979-80: n. 136/66 del 22 settembre 1966 (modificato da ultimo con regolamento n. 1562/78 del 29 giugno 1978), n. 785/67 del 30 ottobre 1967 (modificato con regolamenti n. 2276/69 del 14 novembre 1969, n. 252/70 dell'11 febbraio 1970, n. 2501/71 del 22 novembre 1971, n. 2374/77 del 28 ottobre 1977, n. 1575/78 del 6 luglio 1978 e n. 3057/78 del 22 dicembre 1978), n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (modificato con regolamento n. 3132/78 del 28 dicembre 1978), n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 (modificato con regolamento n. 883/79 del 3 maggio 1979), n. 2754/78 del 23 novembre 1978, n. 3130/78 del 28 dicembre 1978, n. 1612/79 e n. 1613/79 del 24 luglio 1979;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste Presidente dell'A.I.M.A. 24 settembre 1979 ed annesso atto disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 3 ottobre 1979 sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Visto il regolamento (CEE) n. 2139/79 del 28 settembre 1979, che modifica, per quanto concerne il franco francese, la lira italiana, la sterlina inglese, la sterlina irlandese e la corona danese, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare al settore agricolo;

Ritenuta la necessità di apportare corrispondenti modificazioni all'atto disciplinare allegato al citato decreto del Ministro Presidente dell'A.I.M.A. 24 settembre 1979;

Nell'adunanza del 15 novembre 1979;

Ha deliberato:

In connessione alla variazione del tasso di cambio per la lira italiana disposta con regolamento (CEE) n. 2139/79 del 28 settembre 1979, all'atto disciplinare annesso al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste Presidente dell'A.I.M.A. 24 settembre 1979, sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna 1979-80, sono apportate le modificazioni appresso indicate:

1) all'art. 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili, stabilite dalla C.E.E. per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1979-80 nella misura di L. 1.453,20 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1980 e fino al mese di luglio 1980, maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento. »;

2) l'allegata tabella *C* è sostituita dalla seguente:

TABELLA *C*

Campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1979-80

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO DI INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA.

(regolamenti (CEE) n. 1612/79 del 24 luglio 1979, n. 3057/78 del 22 dicembre 1978 e n. 2139/79 del 28 settembre 1979)

Olio di oliva vergine extra con acidità non superiore a gradi 0,6: prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 183.707,83) + maggiorazione di qualità (L. 35.906,43) = L. 219.614,26.

Olio di oliva vergine extra con acidità superiore a gradi 0,6 e fino a 1°: prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 183.707,83) + maggiorazione di qualità (L. 20.517,96) = L. 204.225,79.

Olio di oliva vergine fino: prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 183.707,83) + maggiorazione di qualità (L. 12.823,73) = lire 196.531,56.

Olio di oliva vergine semifino: prezzo di acquisto per quintale: L. 183.707,83.

Olio di oliva vergine lampante: prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 183.707,83) — riduzione di qualità (L. 6.411,86) = L. 177.295,97.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di: L. 128,24 per acidità superiore ad 1° e fino ad 8°; L. 179,53 per acidità superiore ad 8° e fino a 12°; L. 230,83 per acidità superiore a 12°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2 %.

Olio di sansa di oliva: prezzo di acquisto per quintale con 5° di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 183.707,83) — riduzione di qualità (L. 84.636,60) = lire 99.071,23.

Tale prezzo è aumentato di L. 128,24 per ogni decimo di grado di acidità in meno rispetto a 5° ed è ulteriormente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di: L. 128,24 per acidità superiore a 5° e fino ad 8°; L. 179,53 per acidità superiore ad 8° e fino a 12°; L. 230,83 per acidità superiore a 12°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5%.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(10600)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modificazioni ai bandi di concorsi compartimentali per titoli, per la nomina alla qualifica di fattorino in prova

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1979, con il quale sono stati banditi pubblici concorsi compartimentali, per titoli, a complessivi cinquecentotrentadue posti di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, alla III categoria) ripartiti fra le seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni per il numero dei posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

Piemonte-Valle d'Aosta	posti n. 100
Liguria	» 50
Lombardia	» 200
Trentino-Alto Adige	» 10
Veneto	» 17
Friuli-Venezia Giulia	» 10
Emilia-Romagna	» 10
Toscana	» 15
Sardegna	» 120

Vista la legge 16 marzo 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta;

Rilevata, alla data del presente decreto, l'assoluta necessità e l'inderogabile urgenza di procedere all'assunzione di fattorini in prova presso gli uffici delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio, per le Marche-Umbria e presso quelli aventi sede nella regione Valle d'Aosta nonché di aumentare il numero dei posti da conferire presso gli uffici del Trentino, del Friuli-Venezia Giulia, della Lombardia e del Piemonte;

Ritenuto opportuno, al fine di soddisfare le esigenze anzidette, prelevare i posti occorrenti da quelli assegnati alle direzioni compartimentali per la Liguria e per la Sardegna;

Considerato che i concorsi pubblici compartimentali di cui al sopra citato decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979 devono essere ancora espletati;

Ritenuto di dover prevedere, in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 — in quanto riservatari, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, del 30 per cento dei posti messi a concorso — l'elevazione del limite massimo di 23 anni di età stabilito dall'art. 3, lettera *f*, del decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, ammettendo i medesimi a beneficiare, anche per la partecipazione ai concorsi indetti con il suddetto decreto ministeriale, del limite di 35 anni fissato dalla legge 3 giugno 1978, n. 288, per l'accesso, in genere, al pubblico impiego;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1979, n. 3977, con il quale, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione, sono stati determinati il programma di esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ed i titoli di merito valutabili per la partecipazione al concorso per la nomina a fattorino in prova per la regione Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti dei concorsi pubblici compartimentali, per titoli, per la nomina alla qualifica di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, alla III categoria) indetti con decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1979, è così definitivamente stabilito:

direzione compartimentale Piemonte-Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte) posti n. 110 anziché 100

direzione compartimentale Liguria posti n. 10 anziché 50;

direzione compartimentale Lombardia, posti n. 210 anziché 200;

direzione compartimentale Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino) posti n. 50 anziché 10;

direzione compartimentale Veneto posti n. 17 invariati;

direzione compartimentale Friuli-Venezia Giulia posti 60 anziché 10;

direzione compartimentale Emilia-Romagna posti n. 10 invariati;

direzione compartimentale Toscana posti n. 15 invariati;

direzione compartimentale Sardegna posti n. 10 anziché 120.

Art. 2.

In conseguenza delle modifiche in aumento recate dal precedente art. 1 al numero dei posti assegnati alle direzioni compartimentali per il Piemonte-Valle d'Aosta, per la Lombardia, per il Trentino-Alto Adige e per il Friuli-Venezia Giulia, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai rispettivi quattro concorsi, con scadenza al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La disposizione del precedente comma si applica anche per la partecipazione agli altri concorsi di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelli per la Sardegna e per la Liguria, limitatamente peraltro a coloro che avevano già presentato, in termini, domanda di partecipazione al concorso per la Sardegna o per la Liguria di cui al decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1979.

Gli aspiranti che si avvarranno delle disposizioni dei primi due commi del presente articolo dovranno dichiarare, nella domanda, di rinunciare al concorso compartimentale eventualmente scelto in precedenza.

Art. 3.

In corrispondenza dei rimanenti complessivi quaranta posti detratti da quelli precedentemente assegnati alle direzioni compartimentali per la Liguria e per la Sardegna, sono indetti i seguenti nuovi concorsi:

1) un pubblico concorso compartimentale, per titoli, a dieci posti per la nomina alla qualifica di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla III categoria) per gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio;

2) un pubblico concorso compartimentale, per titoli, a dieci posti per la nomina alla qualifica di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla III categoria) per gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per le Marche-Umbria;

3) un pubblico concorso, per titoli, integrato da una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, a venti posti di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla III categoria) per gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

La suddetta prova consiste in una conversazione, integrata dalla scrittura, sotto dettato, di un breve brano, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere parlare e scrivere correttamente la lingua francese. Per l'espletamento di detta prova, alla commissione esaminatrice di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, sarà aggregato un membro aggiunto, insegnante di lingua francese. La prova si intenderà superata con il conseguimento del giudizio di « idoneità ».

A norma dell'art. 7, primo comma, punto 3, lettera *i*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, il 30 per cento dei posti messi a concorso con il presente articolo è riservato in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, con almeno tre mesi di servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente.

Per i medesimi il limite massimo di età per partecipare ai predetti concorsi è fissato in anni 35, non ulteriormente elevabile ad alcun titolo.

La disposizione del precedente comma si applica anche ai fini della partecipazione degli impiegati e degli agenti straordinari ai concorsi per fattorini in prova indetti con il decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, quale modificato dal precedente art. 1.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione ai concorsi, quali specificati negli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 5.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda di ammissione ad uno dei concorsi indetti con il citato decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, presso altre direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni, potranno chiedere di partecipare ai concorsi di cui all'art. 3 del presente decreto dichiarando però nella relativa domanda di rinunciare al concorso compartimentale scelto in precedenza.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 3, redatte su carta bollata, in conformità degli schemi esemplificativi di cui all'allegato *A* (per il Lazio e per le Marche-Umbria) e all'allegato *B* (per la Valle d'Aosta), dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio o per le Marche-Umbria, o alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro lo steso termine, salvo quanto previsto dal precedente art. 2, sono ammesi a presentare domanda di partecipazione ai concorsi per fattorino in prova per la Liguria e la Sardegna, indetti con il decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, quale modificato dal precedente art. 1, i soli impiegati ed agenti straordinari che, alla data di scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 5 dello stesso decreto, avevano superato il ventitreesimo anno di età, fermo restando il limite massimo di 35 anni alla scadenza del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La partecipazione ai concorsi di cui al precedente articolo 3 è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

Saranno esclusi gli aspiranti che con unica domanda o con domande distinte abbiano chiesto di partecipare a più concorsi compartimentali.

Art. 7.

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa tutti i documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli di merito. Detti documenti potranno riguardare la carriera scolastica, i corsi di perfezionamento o di qualificazione professionale, i servizi resi presso amministrazioni statali o enti pubblici, l'idoneità conseguita nei concorsi presso amministrazioni statali, il conseguimento di borse di studio, la patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e qualunque altro titolo che il candidato ritenga possa avere attinenza con la natura del posto per il quale concorre.

I candidati dovranno, inoltre, allegare alla domanda ed elencare in essa i documenti di cui all'allegato *B* del decreto ministeriale 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1979, atti a comprovare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti i titoli di merito e preferenziali potranno essere oggetto di valutazione solo se redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia d'imposta di bollo e documentati nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Art. 8.

Il presente decreto deve intendersi integrato da tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio - ROMA *o per le Marche-Umbria* - ANCONA (1)

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

. . . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a dieci posti per la nomina alla qualifica di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, alla III categoria) da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio o per le Marche-Umbria (1).

Fa presente di aver diritto: alla esenzione del limite massimo di età perché . . . . (3) o: alla elevazione del limite massimo di età fino a 35 anni in quanto agente o impiegato straordinario delle poste e delle telecomunicazioni (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . .
conseguito presso . . . .
in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio o per le Marche-Umbria (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con qualifica di . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) . . . . (9);

l) di non avere presentato altre domande di partecipazione ai concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente domanda è indirizzata, ovvero di rinunciare al concorso precedentemente scelto per . . . . (10) posti da conferire presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni . . . . (11);

m) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito e titoli preferenziali . . . . (12).

Dei suddetti titoli . . . . allega intanto i seguenti alla presente domanda:

1) . . . .
2) . . . .

riservandosi di presentare gli altri entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . . . . (13)

---

(1) Scegliere la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il limite massimo di età, siano in possesso di uno dei requisiti che danno titolo alla esenzione dal suddetto limite di età.

(4) Tale dichiarazione è necessaria per coloro che, in qualità di agenti o impiegati straordinari, presentino domanda di partecipazione al concorso quali riservatari ai sensi dell'art. 7 della legge n. 101/79.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1979, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(10) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento scelto in precedenza.

(11) Indicare la direzione compartimentale scelta in precedenza.

(12) Elencare i titoli di merito e i titoli preferenziali che si allegano alla domanda e quelli che si fa riserva di presentare entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso.

(13) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni - 11100 AOSTA

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da una prova scritta e da una orale per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, a venti posti per la nomina alla qualifica di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, alla III categoria) da conferire presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta.

Fa presente di aver diritto: alla esenzione del limite massimo di età perchè . . . . (2) o: alla elevazione del limite massimo di età fino a 35 anni in quanto agente o impiegato straordinario delle poste e delle telecomunicazioni (3).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (6);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) . . . . (8);

l) di non aver presentato altre domande di partecipazione ai concorsi per il compartimento Piemonte-Valle d'Aosta o per altri compartimenti, ovvero di rinunciare al concorso precedentemente scelto per . . . . (9) posti da conferire presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni . . . . (10);

m) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito e titoli preferenziali . . . . (11).

Dei suddetti titoli . . . . allega intanto i seguenti alla presente domanda:

2) . . . .
1) . . . .

riservandosi di presentare gli altri entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . . (12)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il limite massimo di età, siano in possesso di uno dei requisiti che danno titolo alla esenzione dal suddetto limite di età.

(3) Tale dichiarazione è necessaria per coloro che, in qualità di agenti o impiegati straordinari, presentino domanda di partecipazione al concorso quali riservatari ai sensi dell'art. 7 della legge n. 101/79.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 3965 del 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1979, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(9) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento scelto in precedenza.

(10) Indicare la direzione compartimentale scelta in precedenza.

(11) Elencare i titoli di merito e i titoli preferenziali che si allegano alla domanda e quelli che si fa riserva di presentare entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso.

(12) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(10365)

Concorso, per titoli, a dieci posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ASTI

Visto il testo unico della legge sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1978, n. ULA/1302/A/00122;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a dieci posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

Il 10% di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicato.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Asti in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Asti, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito. Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Asti. Tale titolo deve essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quello di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma, lettera *a*), del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Asti, e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, addì 18 giugno 1979

Il direttore provinciale: BUCCI

Registrata alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1979
Registro n. 6 *Poste, foglio n.* 228

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni - 14100 ASTI

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . . il . . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 75/79/3A del 18 giugno 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . ., con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data. . . . . .

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10367)

Modificazioni ai bandi di concorsi compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di conducente e scambista in prova.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale n. 3966 del 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 28 agosto 1979, con il quale sono stati banditi pubblici concorsi compartimentali, per esami, a complessivi centosessantasei posti di conducente e scambista in prova (ex tabella XXI corrispondente, ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, alla terza categoria) ripartiti fra le seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni per il numero dei posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

Piemonte-Valle d'Aosta	posti 12
Liguria	» 10
Lombardia	» 40
Trentino-Alto Adige	» 10
Veneto	» 14
Friuli-Venezia Giulia	» 10
Emilia-Romagna	» 10
Toscana	» 10
Sardegna	» 50

Rilevata, alla data del presente decreto, l'assoluta necessità e l'inderogabile urgenza di procedere all'assunzione di conducenti e scambisti in prova presso gli uffici della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio che, per la carenza di detto personale, si trova in precarie condizioni di funzionalità;

Considerato che i concorsi pubblici compartimentali di cui al sopra citato decreto ministeriale del 30 luglio 1979 devono essere ancora espletati;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario destinare dieci posti dei centosessantasei su menzionati, agli uffici della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti dei concorsi pubblici compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di conducente e scambista in prova (ex tabella XXI corrispondente, ai sensi dell'articolo 29/101, alla terza categoria) indetti con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 28 agosto 1979, è così modificato:

Direzione compartimentale Piemonte-Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte)	*posti* 12	
Direzione compartimentale Liguria	» 10	
Direzione compartimentale Lombardia	» 40	
Direzione compartimentale Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino)	» 8	anzichè 10
Direzione compartimentale Veneto	» 10	» 14
Direzione compartimentale Friuli-Venezia Giulia	» 8	» 10
Direzione compartimentale Emilia-Romagna	» 8	» 10
Direzione compartimentale Toscana	» 10	
Direzione compartimentale Sardegna	» 50	

Art. 2.

Per i restanti dieci posti è bandito un pubblico concorso compartimentale, per esami, per la nomina alla qualifica di conducente e scambista in prova (ex tabella XXI, corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla terza categoria) per gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente articolo, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, quali specificati negli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 3966 del 30 luglio 1979, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al precedente articolo.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda di ammissione ad uno dei concorsi indetti con il citato decreto ministeriale n. 3966 del 30 luglio 1979 presso altre direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni potranno partecipare al concorso di cui al presente decreto, dichiarando però, nella relativa domanda, di rinunciare al concorso compartimentale scelto in precedenza.

Art. 5.

Il bando di concorso di cui al presente decreto deve intendersi integrato dalle disposizioni contenute nel ripetuto decreto ministeriale n. 3966 del 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 28 agosto 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza, provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti per la nomina alla qualifica di conducente e scambista in prova (ex tabella XXI corrispondente, ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, alla terza categoria) da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (2)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio;

g) di non avere prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli n. . . rilasciata dalla prefettura di . . . . in data . . ;

l) . . . . (7);

m) di non avere presentato altre domande di partecipazione ai concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente domanda è indirizzata, ovvero di rinunciare al concorso precedentemente scelto per . . (8) posti da conferire presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni . . . (9).

Data . .

Firma . . . (10)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . ; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(8) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento scelto in precedenza.

(9) Indicare la direzione compartimentale scelta in precedenza.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(10366)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione di una sede periferica, nomina del comitato di vigilanza e modificazione all'orario di inizio delle prove scritte del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore in prova, ruolo dei collocatori, da destinare in Basilicata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1979, registro n. 9, foglio n. 30, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore in prova da destinare agli uffici aventi sede in Basilicata;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1979, registro n. 10, foglio n. 146, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso;

Considerato che l'istituto E.N.A.O.L.I., via Nazario Sauro di Potenza, che ha messo a disposizione i locali per l'effettuazione delle prove scritte del concorso nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 1979, come precisato all'art. 4 del decreto ministeriale 21 maggio 1979 (bando di concorso), può assicurare una disponibilità di cinquecento posti, e che nella stessa Potenza non esistono altri locali idonei ove espletare le prove stesse;

Considerata la necessità di istituire una sede periferica di esame oltre quella già prevista dal predetto art. 4 del bando di concorso dato che sono pervenute novecentonovantacinque domande di partecipazione al concorso;

Visto il telestato 4389 del giorno 1° ottobre 1979 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza, con il quale sono state date assicurazioni del reperimento dei locali per l'effettuazione delle prove scritte del concorso di cui trattasi, nei giorni suddetti presso la sede periferica da istituire, a norma dell'art. 4 del bando di concorso medesimo;

Considerato che a Matera si è reso impossibile reperire locali idonei per l'espletamento delle prove scritte nelle ore mattutine e che il provveditorato agli studi della stessa città ha acconsentito, in via del tutto eccezionale, l'uso dei locali del liceo scientifico, purché in ore successive a quelle delle lezioni;

Visto il telestato 4870 del 10 ottobre 1979, dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza, con il quale sono stati designati i nominativi dei funzionari che faranno parte del comitato di vigilanza, di cui all'art. 3, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore in prova, da destinare in Basilicata, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, citato nelle premesse, a parziale modifica dell'art. 4 del bando, avranno luogo nelle seguenti sedi: Potenza e Matera.

I candidati residenti nella provincia di Potenza saranno assegnati alla sede di Potenza; i rimanenti candidati saranno assegnati alla sede di Matera.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1, avranno luogo nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 1979, con inizio alle ore 14, anziché alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Potenza: istituto E.N.A.O.L.I., via Nazario Sauro n. 15;

Matera: liceo scientifico «Dante Alighieri», viale Europa n. 1.

Art. 3.

L'inizio effettivo delle prove di esame previste dal bando di concorso e fissato alle ore 15,30.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato a tutti i candidati, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il comitato di vigilanza per la sede periferica di esame del concorso a quindici posti di collocatore in prova, previsto dal presente decreto, è costituito come segue:

SEDE DI MATERA

Presidente:

Camerini dott. Francesco, direttore capo.

Membri:

Velletri dott. Cataldo, ispettore dirigente aggiunto;
Gurrado dott. Giovanni Antonio, ispettore superiore.

Segretario:

Rizzi-Ariani dott. Dario, segretario principale.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1979, citato nelle premesse, eserciterà le sue funzioni presso la sede di Potenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1979
Registro n. 13 Lavoro, foglio n. 254

(10720)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sedici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 50, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sedici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1979, registro n. 11 Difesa, foglio n. 98, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso dianzi citato;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1979, concernente la sostituzione del segretario della commissione dianzi citata;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sedici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

1. dott. Sarchioni Antonio (nato il 7 settembre 1950) . . . punti 37,065
2. dott. Esposito Franco (nato il 30 aprile 1950) . . . . » 36,910
3. dott. Rinaldi Antonio (nato il 7 febbraio 1951) . . . . » 36,640
4. dott. Di Peri Serafino (nato il 20 luglio 1954) . . . . punti 36,580
5. dott. Romano Edoardo (nato l'8 agosto 1950) . . . . » 35,810
6. dott. Dal Poggetto Ugo (nato il 27 giugno 1954) . . . . » 35,300
7. s. ten. comm. cpl. Blanco Giovanni (nato il 29 marzo 1952) . . . . » 35,295
8. soldato Fasano Nicola (nato il 2 maggio 1951) . . . . » 33,060
9. dott. Bonfiglio Biagio (nato il 7 aprile 1951) . . . . » 32,095
10. dott. Tisalvi Cesare (nato il 12 aprile 1951) » 32,030
11. dott. Sarlo Giovanni (nato il 21 aprile 1952) » 31,940
12. s. ten. comm. cpl. Rafti Vincenzo (nato il 29 aprile 1953) . . . . » 30,855
13. dott. Ovidi Piero (nato il 31 maggio 1951) » 30,715
14. dott. Aievoli Felice (nato il 5 luglio 1947) » 30,210
15. dott. Magliocca Giovanni (nato il 9 ottobre 1952) . . . . » 30,070
16. dott. Subiaco Franco (nato il 4 ottobre 1952) . . . . » 29,990
17. dott. Antonini Giovanni (nato il 2 gennaio 1951) . . . . » 29,850
18. dott. Villari Danilo (nato il 28 gennaio 1951) . . . . » 29,480
19. dott. Cuomo Nicola (nato il 26 febbraio 1951) . . . . » 29,470
20. dott. Averna Salvatore (nato il 5 gennaio 1949) . . . . » 28,890
21. dott. Cavallari Marco (nato il 9 maggio 1953) . . . . » 28,480
22. dott. Chirico Giuseppe, nato il 22 giugno 1952) . . . . » 27,845
23. s. ten. s.a. cpl. Logiudice Filippo (nato il 26 settembre 1954) . . . . » 26,835

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. dott. Sarchioni Antonio . . . . . punti 37,065
2. dott. Esposito Franco . . . . . » 36,910
3. dott. Rinaldi Antonio . . . . . » 36,640
4. dott. Di Peri Serafino . . . . . » 36,580
5. dott. Romano Edoardo . . . . . » 35,810
6. dott. Dal Poggetto Ugo . . . . . » 35,300
7. s. ten. comm. cpl. Blanco Giovanni . . » 35,295
8. soldato Fasano Nicola . . . . . » 33,060
9. dott. Bonfiglio Biagio . . . . . » 32,095
10. dott. Tisalvi Cesare . . . . . » 32,030
11. dott. Sarlo Giovanni . . . . . » 31,940
12. s. ten. comm. cpl. Rafti Vincenzo . . . » 30,855
13. dott. Ovidi Piero . . . . . » 30,715
14. dott. Aievoli Felice . . . . . » 30,210
15. dott. Magliocca Giovanni . . . . . » 30,070
16. dott. Subiaco Franco . . . . . » 29,990

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. dott. Antonini Giovanni . . . . . punti 29,850
2. dott. Villari Danilo . . . . . » 29,480
3. dott. Cuomo Nicola . . . . . » 29,470
4. dott. Averna Salvatore . . . . . » 28,890
5. dott. Cavallari Marco . . . . . » 28,480
6. dott. Chirico Giuseppe . . . . . » 27,845
7. s. ten. s.a. cpl. Logiudice Filippo . . . » 26,835

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1979
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 182

(10137)

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 19 luglio 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario della Corte dei conti;

Considerato che per sopravvenute necessità non si rende possibile lo svolgimento delle prove scritte del concorso in parola nei giorni 19, 20, 21 e 22 dicembre 1979;

Ravvisata l'opportunità del differimento delle prove scritte del citato concorso ad altra data;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 20 giugno 1979, a modifica di quanto stabilito dall'art. 12, secondo comma, del bando medesimo, avranno luogo in Roma, per i motivi indicati nelle premesse, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28, 29, 30 e 31 gennaio 1980, alle ore 8.

I concorrenti, nel rispetto delle disposizioni e modalità contenute nell'art. 12 del bando di concorso, dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, entro e non oltre il termine del 21 gennaio 1980, i testi che desiderino consultare durante lo svolgimento delle prove scritte.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Presidente: Costa

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1979
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 314

(10730)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso a due posti di assistente di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brescia).

(4084/S)

OSPEDALI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(4085/S)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA MADDALENA » DI VOLTERRA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(4099/S)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(4088/S)

OSPEDALE « VILLA MALTA » DI SARNO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(4089/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(4086/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione O.R.L.;

un posto di assistente di medicina generale della sezione di isolamento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Chieti.

(4093/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di endoscopia digestiva annesso alla divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto urologo;

un posto di aiuto anatomo-patologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico-ginecologo, da destinare al servizio finalizzato all'attuazione della legge n. 194/78;

un posto di assistente ostetrico addetto al centro tumori;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Campobasso.

(4094/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(4103/S)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pneumologia B;
due posti di assistente di pneumologia A;
due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(4090/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

tre posti di assistente del servizio di emodialisi aggregato alla divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(4095/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale con servizio d'urgenza;

tre posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione primo;

tre posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione secondo;

un posto di assistente della divisione di dermatologia;
un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;
un posto di assistente presso il centro antidiabetico;
un posto di assistente della divisione oculistica;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio assunzioni dell'ente in Udine.

(4092/S)

OSPEDALE DI AGNONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di primario di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto oculista;
un posto di aiuto ortopedico;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia).

(4096/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(4097/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di assistente della sezione di nefrologia e dialisi, aggregata alla divisione di medicina generale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di nefrologia e dialisi aggregata alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(4087/S)

OSPEDALI « EUR - GARBATELLA » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anatomo patologo;
otto posti di assistente di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - sezione concorsi dell'ente in Roma.

(4102/S)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il servizio di pronto soccorso ed accettazione, a:

un posto di aiuto con idoneità in chirurgia generale;
un posto di aiuto con idoneità in medicina generale;
tre posti di assistente con tirocinio in chirurgia generale;
un posto di assistente con tirocinio in medicina generale;
un posto di assistente con tirocinio in dermatologia;
un posto di assistente con tirocinio in ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(4091/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica;
un posto di assistente di neuropsichiatria addetto alla sezione di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(4100/S)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente*   DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793330)